

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1212

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'ambiente**

(SPINI)

di concerto col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1993

---

Misure urgenti per assicurare il funzionamento del  
Ministero dell'ambiente

---

ONOREVOLI SENATORI. - La situazione del personale del Ministero dell'ambiente esige l'adozione di alcune immediate urgenti misure.

Esigenza prioritaria è la copertura degli organici, obiettivo che a distanza di sette anni dall'istituzione del Ministero non è stato nemmeno avvicinato.

Infatti l'organico complessivo del Ministero dell'ambiente, riferito ai dipendenti delle qualifiche funzionali della consistenza di circa 530 unità, è attualmente coperto (per 450 unità) da personale inquadrato, da personale comandato da altre amministrazioni pubbliche e da personale proveniente dagli ex enti pubblici economici trasformati in società di diritto comune (le unità di quest'ultima categoria risultano essere circa 120).

In particolare la situazione è così riassumibile:

Organico 524;  
in servizio 450;  
inquadri 193;  
in comando 257 di cui:  
da enti pubblici privatizzati 116;  
da amministrazioni pubbliche 141.

Tale situazione comporterà, a breve termine - e comunque non oltre il giugno 1993 - la graduale «desertificazione» del Ministero, in ragione del progressivo rientro di detto personale alle società di appartenenza in quanto la legge di privatizzazione degli enti non consente la loro permanenza presso i Ministeri oltre tale data. Nè, seppure per ragioni diverse, legate all'attuazione della nuova normativa sul pubblico impiego e anche a difficoltà procedurali, è pacifico che il personale di provenienza *lato sensu pubblica* (dipendenti di aziende di Stato, comuni, regioni, altri

Ministeri) possa essere inquadrato nei ruoli del Ministero dell'ambiente.

A fronte di tale prospettata situazione, si rende necessario acquisire, nel più breve tempo, idoneo personale in sostituzione, con speciale riguardo a quello esercente funzioni d'ordine o direttive di primo livello, nonché personale di qualifica intermedia con qualificazione professionale di tipo tecnico.

Di qui la necessità di ottenere la definizione, entro termini certi, dei procedimenti di inquadramento e di trasferimento del personale, tuttora in atto, nel rispetto dei limiti e dei criteri fissati dalla vigente normativa, evitando pertanto qualsiasi stravolgimento ordinamentale.

Seconda misura è la possibilità di copertura dei posti disponibili, dopo gli inquadramenti e i trasferimenti, mediante il ricorso alle procedure di mobilità così come esse risultano attualmente disciplinate.

Anche questo adempimento dovrà, però, essere assolto a data certa, in modo da evitare che un elevato numero di posti di organico resti indisponibile per tempi indeterminati con grave nocimento della funzionalità del Ministero, che non potrebbe contare sul numero di dipendenti che le leggi gli hanno assegnato.

Portate a termine queste operazioni entro il 31 dicembre 1993, il Ministero viene autorizzato nell'anno 1994 a provvedere alla copertura dei posti ancora disponibili mediante concorsi o ricorso alle liste di collocamento.

Misura conseguenziale è la permanenza in servizio presso il Ministero, fino al 31 dicembre 1994, del personale non appartenente ai ruoli che attualmente vi presta servizio in posizione di comando, al fine di non sottrarre al Ministero indispensabili forze di lavoro in attesa che l'accelerato

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

processo di copertura degli organici innanzi descritto sia realizzato.

La relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, non viene redatta in quanto dalle disposizioni del provvedimento -

intese a consentire sia di continuare ad applicare la vigente normativa sugli inquadramenti e sui trasferimenti, sia di far ricorso alla mobilità del personale - non derivano nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge volti, in applicazione delle vigenti disposizioni, all'inquadramento o al trasferimento di unità di personale nei ruoli organici del Ministero dell'ambiente sono improrogabilmente definiti con decreti del Ministro dell'ambiente, ove ricorrano le condizioni previste dalle stesse disposizioni, entro il 30 giugno 1993. Ai fini dell'acquisizione dei necessari pareri delle Amministrazioni e degli enti di provenienza, si applicano gli articoli 14 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Definiti i procedimenti di cui al comma 1, la copertura dei posti eventualmente disponibili avviene mediante ricorso alla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia. I trasferimenti nei ruoli del Ministero dell'Ambiente dovranno essere improrogabilmente definiti entro il 31 dicembre 1993.

3. Nell'attuazione delle procedure di mobilità, i posti di funzione relativi a profili professionali tecnici sono coperti mediante superamento di un colloquio di valutazione secondo le modalità e con i criteri definiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per la copertura dei posti che dovessero risultare disponibili nella pianta organica del Ministero dell'ambiente, dopo l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'ambiente è autorizzato ad avviare le procedure di assunzione, previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, bandendo i relativi concorsi pubblici e mediante avviamento degli iscritti nelle

liste di collocamento per le qualifiche e profili per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

5. Le modalità di svolgimento dei concorsi, la definizione dei titoli e delle prove d'esame sono disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Il personale non appartenente ai ruoli del Ministero dell'ambiente, comunque in servizio presso detta amministrazione alla data di entrata in vigore della presente legge, può, a domanda, essere trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 1994.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.